

**CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 3  
N. CIG. 6525407833**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via dei Mille, 21, C.F: 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

**MARR S.p.A.**, sede legale in Rimini (RN), via Spagna n. 20, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Rimini al n. 276618, P. IVA 02686290400, domiciliata ai fini del presente atto in Rimini, via Spagna n. 20, in persona del sig. Primo Alberto Casadei, Procuratore Speciale della società, giusti poteri allo stesso conferiti da Procura Speciale rilasciata il 3 febbraio 2016 – Repertorio n. 51.546 (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

**PREMESSO**

- a)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara
- b)** che l’agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all’individuazione del fornitore/i **per la Fornitura Derrate alimentari 3**, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione di cui al bando semplificato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 30/12/2015;
- c)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l’Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d)** che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- e)** che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- f)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- g)** che il Fornitore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 accompagnata da copia di visura camerale, nonché l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008 e s.m., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione
- h)** che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l’Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Amministrazioni Contraenti con l’emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);
- j)** che per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti emetteranno le singole Amministrazioni Contraenti sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna;
- k)** che la presente Convenzione sarà risolta di diritto, qualora, nel termine indicato da Intercent-ER, il Fornitore non effettui il pagamento delle spese sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione degli esiti di gara su quotidiani, come definito nel Paragrafo 14 del Disciplinare di gara.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### Articolo 2 Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
  - b) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
  - c) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
  - d) Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
  - e) Capitolato Tecnico: documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
  - f) Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari: l'Allegato A "Specifiche tecniche", ossia l'insieme delle caratteristiche merceologiche ed igieniche che i prodotti alimentari previsti nell'Elenco delle Referenze debbono possedere, nonché le esigenze tecniche che il Fornitore deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste;
  - g) Prodotto: ciascun prodotto identificato dal codice e dalla denominazione di vendita definiti da Intercent-ER e indicati nell'Elenco delle Referenze. Nel caso in cui il Fornitore abbia indicato in sede di gara, in relazione a ciascun prodotto più di una marca, per articolo si intenderà quello individuato da ognuna delle marche indicate dal Fornitore;
  - h) Derrate: l'insieme dei prodotti alimentari di cui al presente Capitolato tecnico e relativi allegati;
  - i) Elenco delle Referenze: l'elenco dei prodotti alimentari definiti da Intercent-ER ed offerti dal Fornitore in sede di gara.  
L'Elenco delle Referenze è tratto dal documento Allegato 3 "Elenco delle Referenze".

### Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via graduata:
  - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano

modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 4 Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la **fornitura di derrate alimentari**, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. È fatta salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti di aderire alla Convenzione anche solo per alcune categorie di prodotti, fermo restando che l'importo minimo di adesione alla Convenzione è di € 30.000,00 annui;.
3. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad Euro € 24.240.547,66, IVA esclusa
4. Nel corso di durata dei singoli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere al Fornitore ulteriori prodotti della stessa tipologia di quelli in gara non compresi nell'Elenco delle Referenze, ovvero di marca diversa. Il Fornitore si obbliga a fornire gli ulteriori prodotti, applicando ai prezzi del listino in vigore **al momento della partecipazione alla gara** il ribasso offerto in sede di gara per la categoria di appartenenza del prodotto e precisamente pari a:
  - CARNI BOVINE: 4%
  - CARNI SUINE: 19%
  - CARNI OVINE: 17%
  - CARNI AVICUNICOLE, UOVA E OVOPRODOTTI: 14%
  - PESCI, MOLLUSCHI, CROSTACEI: 1%
  - CEREALI, FARINACEI: 35%
  - CONDIMENTI, GRASSI, SCATOLAME: 26%
  - SURGELATI: 32 %
  - LATTICINI: 29%
  - SALUMI: 27%
  - PRODOTTI DIETETICI: 26%
  - BEVANDE: 12 %
  - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: 6%Il Fornitore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante i listini ufficiali contenenti i prezzi che saranno praticati, previa applicazione della percentuale di sconto.
5. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto per la fornitura di derrate alimentari quantificando, di volta in volta, i propri fabbisogni emergenti ed indicando il luogo/luoghi di consegna. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti preciseranno l'importo complessivo presunto della fornitura, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli ai quantitativi che le Amministrazioni intendono acquistare.
6. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
7. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Articolo 5 Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo Articolo 6.

### Articolo 6 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, (come da istruzioni sul sito di Intercent-ER). Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma;
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro all' Amministrazione Contraente attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni Contraenti specificano le quantità dei prodotti richiesti. Le singole Richieste di Consegna sono inviate o trasmesse a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

### Articolo 7 Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di **24 (ventiquattro)** mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono emettere gli Ordinativi di Fornitura.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori **12 (dodici)** mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 3 e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Gli Ordinativi di Fornitura avranno durata sino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.
4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
5. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori **6 mesi** nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

### Articolo 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle attività e ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e eventuali suoi allegati. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano

ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura.

#### **Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione e nell'Allegato 5 Capitolato tecnico, a:
  - a) fornire gli articoli oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) attenersi alle prescrizioni di tipo merceologico, organolettico, igienico-sanitario, microbiologico, di confezionamento e consegna prescritte dal Capitolato tecnico e dall'Allegato A al Capitolato tecnico "Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari" e nell'"Elenco delle Referenze";
  - c) fornire gli ulteriori prodotti inclusi nel Listino Accessorio presentato in sede di gara, secondo le richieste delle Amministrazioni contraenti, sulla base delle disposizioni di cui al precedente articolo 4;
  - d) mantenere in essere le certificazioni dichiarate/possedute all'atto di presentazione dell'offerta;
  - e) attenersi alle disposizioni circa la sostituzione dei prodotti, le procedure di controllo e le modalità di contestazione, previste dal Capitolato tecnico;
  - f) collaborare con gli uffici di Intercent-ER, ai fini della determinazione della revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato tecnico;
  - g) utilizzare imballaggi, pallet e mezzi di trasporto conformi a quanto dichiarato nella propria offerta tecnica;
  - h) predisporre un idoneo sistema informatico per la formulazione delle Richieste di Approvvigionamento e la gestione della modulistica allegata al Capitolato tecnico, nonché alle schede tecniche prodotti, sulla base di quanto dichiarato nella propria offerta tecnica e fornire alle amministrazioni Contraenti assistenza per l'uso di detti strumenti.
  - i) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - j) in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Amministrazioni Contraenti entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
  - k) garantire la continuità della fornitura;
  - l) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura oggetto della Convenzione, anche intervenute successivamente alla stipulazione della Convenzione e durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura;

- m) eseguire gli eventuali servizi connessi alla fornitura previsti dai documenti di gara;
  - n) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Agenzia tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
  3. Ai fini della pubblicazione nel sito web dell'Agenzia, il Fornitore si obbliga a consegnare la seguente documentazione:
    - § elenco informatizzato dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, la confezione minima ordinabile e il relativo prezzo;
    - § Segnalazione del numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call center.

#### **Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

#### **Articolo 11 Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto degli stessi con le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nei luoghi indicati dalla Amministrazioni Contraenti.
2. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore. Al Fornitore potrà essere richiesto di modificare i luoghi di consegna in corso di vigenza degli ordinativi di Fornitura.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle modalità di imballaggio, prescritte dall'art. 15 del Capitolato tecnico e alle ulteriori modalità offerte in sede di gara.

#### **Articolo 12 Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
2. I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi degli eventuali servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.
3. Per corrispettivi contrattuali si intendono tutti i prezzi unitari di aggiudicazione offerti dal Fornitore. Nel dettaglio:

<b>Cod.</b>	<b>Denominazione di vendita</b>	<b>Unità di misura del prezzo</b>	<b>Prezzo prodotto (per unità di misura, IVA esclusa)</b>
<b>CARNI BOVINE</b>			
1	Arrostito vitello Spalla/Reale (voce rif. 123.410)	Kg	€ 6,9700
2	Campanello gommosa vitellone (voce rif. 123.70)	Kg	€ 4,9400
3	Fesa scottona (voce rif. 123.190)	Kg	€ 5,8800
4	Fesa vitello (voce rif. 123.380)	Kg	€ 9,8900
5	Fesa vitellone (voce rif. 123.70)	Kg	€ 5,6200
6	Fettina vitellone ca. 120 g (voce rif. 123.70)	Kg	€ 7,5300
7	Girello scottona (voce rif. 123.190)	Kg	€ 6,7000
8	Girello vitello (voce rif. 123.380)	Kg	€ 10,0000
9	Girello vitellone (voce rif. 123.70)	Kg	€ 6,2400
10	Hamburger 100/110 gr (voce rif. 123.110)	Kg	€ 4,5200
11	Macinato vitellone (voce rif. 123.110)	Kg	€ 4,8300
12	Muscolo scottona (voce rif. 123.190)	Kg	€ 4,2900
13	Noce vitellone (voce rif. 123.70)	Kg	€ 4,8000
14	Ossa per brodo	Kg	€ 0,8200
15	Pancia Petto vitello disossato (voce rif. 123.410)	Kg	€ 5,1000
16	Pistola vitello senza rene (voce rif. 123.380)	Kg	€ 6,3300
17	Roast-Beef scottona disossato (voce rif. 123.190)	Kg	€ 10,1700
18	Roast-Beef vitellone disossato (voce rif. 123.70)	Kg	€ 10,5300
19	Scamone scottona (voce rif. 123.190)	Kg	€ 7,3900
20	Sottofesa vitellone (voce rif. 123.70)	Kg	€ 5,5100
21	Sottofesa con girello vitello (voce rif. 123.380)	Kg	€ 7,6100
22	Sottofesa senza girello scottona (voce rif. 123.190)	Kg	€ 5,4200
23	Sottospalla vitello disossato (voce rif. 123.410)	Kg	€ 6,0700
24	Spalla vitello disossato (voce rif. 123.410)	Kg	€ 6,0700
25	Spezzatino spalla vitellone (voce rif. 123.110)	Kg	€ 5,9500
26	Fesa vitellone a fette grammatura da concordare - BIO	Kg	€ 10,8200
27	Fesa vitellone - BIO	Kg	€ 9,7900
28	Girello vitellone - BIO	Kg	€ 10,8200
29	Macinato vitellone - BIO	Kg	€ 6,3200
30	Spezzatino spalla vitellone - BIO	Kg	€ 7,8600
<b>CARNI SUINE</b>			
31	Braciola 170 gr (voce rif. 70.100)	Kg	€ 3,5100
32	Cosciotto disossato (voce rif. 70.60)	Kg	€ 2,8900
33	Filone (voce rif. 70.100)	Kg	€ 3,5800
34	Lombo disossato (voce rif. 70.100)	Kg	€ 4,0700
35	Lombo (voce rif. 70.100)	Kg	€ 3,7900
36	Salsiccia grossa (voce rif. 70.80)	Kg	€ 3,4400
37	Spalla disossata (voce rif. 70.80)	Kg	€ 3,0000
38	Spiedini misti tacchino/pollo/suino/verdura 160/180 gr ca	Kg	€ 5,0500
<b>CARNI OVINE</b>			
39	Agnello s/t f (voce rif. 123.480)	Kg	€ 8,1100
40	Agnello Cosciotto (voce rif. 123.480)	Kg	€ 6,1900
<b>CARNI AVICUNICOLE, UOVA E OVOPRODOTTI</b>			
41	Anche tacchino disossato (voce rif. 140.390)	Kg	€ 4,0000
42	Arrotolato tacchino fesa (voce rif. 140.350)	Kg	€ 5,6800
43	Coniglio (voce rif. 140.420)	Kg	€ 4,6300
44	Coniglio disossato (voce rif. 140.420)	Kg	€ 11,3600
45	Cosce coniglio (voce rif. 140.420)	Kg	€ 10,1100
46	Cosce pollo (voce rif. 140.310)	Kg	€ 1,9100

47	Cosciotti pollo 240/280 g (voce rif. 140.310)	Kg	€ 2,2500
48	Fesa tacchino a tranci (voce rif. 140.380)	Kg	€ 5,8100
49	Fesa tacchino arrosto (voce rif. 140.380)	Kg	€ 5,8100
50	Fesa tacchino cuore (voce rif. 140.380)	Kg	€ 5,3600
51	Fettina fesa tacchino - grammatura ca. 120gr (voce rif. 140.380)	Kg	€ 6,8900
52	Fettina fesa tacchino panata 90 g c (140.380)	Kg	€ 3,8500
53	Fettina petto pollo - grammatura ca. 120gr (voce rif. 140.290)	Kg	€ 5,4200
54	Gallina busto (voce rif. 140.161)	Kg	€ 2,4900
57	Petto pollo (voce rif. 140.290)	Kg	€ 4,1100
58	Petto pollo (voce rif. 140.290)	Kg	€ 4,5200
59	Petto pollo s/forcella (voce rif. 140.290)	Kg	€ 4,6300
60	Pollo busto ca. 1 kg (voce rif. 140.410)	Kg	€ 2,0000
61	Pollo busto ca. 1,1 kg (voce rif. 140.120)	Kg	€ 2,2200
62	Spiedini carne avicola/Peperone 160/180 gr ca	Kg	€ 4,9500
55	Misto d'uovo 1 kg	Kg	€ 1,8400
56	Albume d'uovo 1 kg	Kg	€ 1,3600
63	Uova cat.a m medie cassa x 30	Pz	€ 2,5500
64	Fettina petto pollo - BIO	Kg	€ 12,6700
65	Fusi pollo - BIO	Kg	€ 5,2200
67	Misto uova pastorizzate - BIO	Kg	€ 2,7200
66	Sovracosce pollo bocconcini - BIO	Kg	€ 7,3300
<b>PESCI, MOLLUSCHI, CROSTACEI (prezzo al netto della glassatura)</b>			
68	Anelli Totano lqf	Kg	€ 3,8500
69	Calamaro pulito 10/20	Kg	€ 7,1600
70	Cotolette di pesce panate	Kg	€ 5,0000
71	Cozze Sgusciate lqf	Kg	€ 4,0800
72	Filetti Halibut lqf	Kg	€ 10,6700
73	Filetti Merluzzo		€ 4,2300
74	Filetti Nasello	Kg	€ 4,9200
75	Filetti Pangasio lqf	Kg	€ 3,6200
76	Filetti Persico Africano	Kg	€ 4,7200
77	Filetti Platessa lqf	Kg	€ 6,4000
78	Filetti Salmone 1000/1500 g	Kg	€ 6,6700
79	Filetti Sgombro lqf	Kg	€ 5,4100
80	Gamberi sgusciati 30/50 lqf	Kg	€ 10,5600
81	Mazzancolla sgusciata lqf	Kg	€ 7,9800
82	Palombo pulito decapitato piccolo lqf	Kg	€ 4,8400
83	Polpo 500/800 g lqf	Kg	€ 5,9200
84	Preparato per risotto lqf	Kg	€ 5,7200
85	Seppia pulita 10/20 lqf	Kg	€ 6,1200
86	Seppia pulita 20/40 lqf	Kg	€ 5,9000
87	Seppia pulita 200/400 lqf	Kg	€ 6,5900
88	Sogliola intera n.4	Kg	€ 11,6500
89	Vongola Pacifico sgusciata lqf	Kg	€ 4,6400
<b>CEREALI, FARINACEI</b>			
90	Biscotti secchi	Kg	€ 1,0200
91	Biscotti secch monodose	Kg	€ 1,9500
92	Biscotti tipo frollini	Kg	€ 1,0400
93	Biscotti tipo frollini monodose	Kg	€ 1,8100
121	Comomba pasquale	Kg	€ 6,5000
94	Crakers non salati	kg	€ 1,7800
95	Crakers salati	kg	€ 1,7800
96	Croissant vuoti	Kg	€ 3,5500



97	Crostatina alla frutta o cacao	Kg	€ 2,2800
98	Farina 0	Kg	€ 0,3800
99	Farina 00	Kg	€ 0,4100
100	Farina di mais	Kg	€ 0,4700
101	Farina per pizza 00	Kg	€ 0,4200
102	Fette biscottate	Kg	€ 1,8700
103	Fette biscottate Integrali	Kg	€ 4,0000
104	Fette biscottate monoporzione bifetta	Kg	€ 3,3900
105	Gnocchi di patate	Kg	€ 0,8500
106	Grissini Stirati Torinesi	Kg	€ 1,9800
107	Pasta all'uovo secca: fettuccine	Kg	€ 3,6900
108	Pasta all'uovo secca: lasagne	Kg	€ 2,1500
109	Pasta all'uovo secca: tagliatelle	Kg	€ 1,6300
110	Pasta all'uovo secca da brodo: formati vari	Kg	€ 1,7100
111	Pasta semola grano duro da brodo secca: formati vari	Kg	€ 0,8900
112	Pasta semola grano duro secca: formati vari	Kg	€ 0,7900
130	Piadina romagnola (piè romagnola, pida romagnola - RA-FC-RN-BO)	Kg	€ 1,4800
113	Riso Arborio	Kg	€ 1,3500
114	Riso Fino parboiled	Kg	€ 0,7400
115	Riso Ribe parboiled	Kg	€ 0,7400
116	Semola di grano duro	Kg	€ 0,6600
131	Strozzapreti (strozaprit - FC)	Kg	€ 2,4000
117	Tortelloni Ricotta/Spinaci	Kg	€ 2,5300
118	Tortina allo Yogurt tipo plumcake	Kg	€ 3,3000
120	Pandoro	Kg	€ 3,1800
119	Panettone	Kg	€ 6,5000
122	Biscotti tipo frollini - BIO	kg	€ 2,6100
123	Farina 0 - BIO	Kg	€ 0,6700
124	Pasta all'uovo fresca: Lasagne - BIO	kg	€ 4,2800
125	Pasta all'uovo fresca: Tagliatelle - BIO	kg	€ 2,5000
126	Pasta di semola g. d. secca: formati vari - BIO	kg	€ 1,2100
127	Paste surgelate: Gnocchi di Patata - BIO	kg	€ 2,2900
128	Riso Ribe Parboiled - BIO	kg	€ 1,7100
129	Tortina allo Yogurt - BIO	Kg	€ 5,4900
<b>CONDIMENTI, GRASSI, SCATOLAME</b>			
132	Aceto Balsamico di Modena IGP	L	€ 1,4700
133	Aceto di Vino Bianco monodose	L	€ 5,0900
134	Aceto di Vino Bianco	L	€ 0,5200
135	Cacao - PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE BIO	Kg	€ 12,3900
136	Caffè macinato	Kg	€ 5,9800
137	Camomilla in filtri da 1,5 gr	Kg	€ 10,1000
138	Carne bovina in scatola	Kg	€ 5,1000
139	Confettura gusti assortiti monodose	Kg	€ 1,6600
140	Confettura gusti assortiti barattoli multidose	Kg	€ 1,7900
141	Conservate di pomodoro – Polpa di Pomodoro	Kg	€ 0,5600
142	Conservate di pomodoro – Pomodori Pelati	Kg	€ 0,5500
143	Conservate di pomodoro – Pomodori Pelati	Kg	€ 0,9300
144	Conservate di pomodoro – Passata	Kg	€ 0,6700
145	Conservate di pomodoro – Passata	Kg	€ 0,6400
146	Dessert gusti vari (cioccolato, vaniglia, caffè)	Kg	€ 1,1400
147	Dolcificante in bustine	Kg	€ 11,3300
148	Preparato per brodo con estratto di carne granulare 5%	Kg	€ 3,5200
149	Preparato per brodo con estratto di carne in pasta 10%	Kg	€ 4,4100

150	Preparato con estratto di origine vegetale granulare per brodo	Kg	€ 2,0400
151	Filetti di alici in olio oliva	Kg	€ 10,8600
152	Frutta scioppata - Pere	Kg	€ 1,1100
153	Frutta scioppata - Pesche	Kg	€ 0,8500
154	Frutta scioppata – Prugne Snocciolate	Kg	€ 1,3300
155	Frutta secca – Prugne secche snocciolate	Kg	€ 5,8200
156	Macedonia di frutta scioppata	Kg	€ 1,2400
157	Miele Millefiori monodose	Kg	€ 4,4700
158	Muesli alla frutta monodose	Kg	€ 6,9900
159	Nettari e Succhi di Frutta : gusti assortiti	L	€ 0,7400
160	Nettari e Succhi di Frutta in brik : gusti assortiti	L	€ 0,7100
161	Nettari e Succhi di Frutta : gusti assortiti -PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE BIO	L	€ 1,2400
162	Olio di Oliva in bottiglia	L	€ 3,4800
163	Olio di semi - Arachidi	L	€ 1,5500
164	Olio di semi - Mais	L	€ 1,0900
165	Olio di semi - Mais	L	€ 1,1900
166	Olio Extravergine di Oliva monodose	L	€ 5,2800
167	Olio Extravergine di Oliva in bottiglia	L	€ 4,0300
168	Olio Extravergine di Oliva in bottiglia	L	€ 4,2300
169	Olio Extravergine di Oliva in latta	L	€ 3,9500
170	Orzo Solubile	Kg	€ 2,9300
171	Polpa di frutta - Mela Banana	Kg	€ 1,4700
172	Polpa di frutta - Mela Prugna	Kg	€ 1,4900
173	Polpa di frutta - Mela Albicocca	Kg	€ 1,4600
174	Polpa di frutta - Polpa di mela	Kg	€ 1,4700
175	Preparato per purea di patate in fiocchi	Kg	€ 1,6800
176	Purea di mela	kg	€ 1,2000
177	Sale iodato fino	Kg	€ 0,1700
178	Sale fino	Kg	€ 0,1400
179	Sale fino in bustine da c. 1 gr	Kg	€ 2,7700
180	Sale iodato grosso	Kg	€ 0,1700
181	Sale grosso	Kg	€ 0,1400
182	Sale iodato con spargitore	Kg	€ 1,7500
183	Succo di limone 100% in bottiglia	L	€ 1,2400
184	The in filtri confezione da 100 filtri	Kg	€ 5,6700
185	The deteinato in filtri	Kg	€ 11,0200
186	The solubile in sacchetti	Kg	€ 1,8600
187	Tonno sott'olio	Kg	€ 5,4700
188	Tonno sott'olio trancio intero	Kg	€ 4,1600
189	Verdure in scatola: canellini	Kg	€ 0,4400
190	Verdure in scatola: canellini	Kg	€ 0,7200
191	Verdure in scatola: fagioli borlotti	Kg	€ 0,4700
192	Verdure in scatola: fagioli borlotti	Kg	€ 0,5800
193	Verdure in scatola: piselli finissimi	Kg	€ 1,3100
194	Verdure in scatola: piselli finissimi	Kg	€ 1,1600
195	Verdure in scatola: giardiniera	Kg	€ 1,0500
196	Zuccheri Semolato	Kg	€ 0,6000
197	Zuccheri Semolato bustine	Kg	€ 0,8900
198	Zuccheri di canna - PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE BIO	Kg	€ 3,2700
199	Crema spalmabile - BIO	Kg	€ 9,0800
200	Infuso Ibisco-Karkade' - BIO	kg	€ 44,2500
201	Olio extravergine di oliva - BIO	L	€ 4,8300

202	Passata di pomodoro - BIO	Kg	€ 0,7300
203	Passata di pomodoro - BIO	Kg	€ 1,1000
204	Polpa di pomodoro - BIO	Kg	€ 0,6700
205	Pomodori pelati - BIO	Kg	€ 0,6600
<b>SURGELATI</b>			
206	Asparagi verdi	Kg	€ 2,9400
207	Bieta erbetta cubetti	Kg	€ 0,9000
208	Broccoli	Kg	€ 0,9300
209	Carciofi a spicchi	Kg	€ 1,9700
210	Carciofi cuori 25/30 gr	Kg	€ 2,3200
211	Carote a rondelle	Kg	€ 0,6200
212	Carotine intere	Kg	€ 0,8000
213	Cavolfiori a rosette	Kg	€ 0,9500
214	Fagiolini fini	Kg	€ 0,9200
215	Fagiolini finissimi	Kg	€ 0,8500
216	Finocchi a spicchi	Kg	€ 1,1600
217	Funghi champignon tagliati	Kg	€ 0,9300
218	Insalata russa	Kg	€ 0,7800
219	Minestrone	Kg	€ 0,7900
220	Misto per soffritto	Kg	€ 0,8800
221	Patate a cubetti	Kg	€ 0,8000
222	Patate a spicchi al naturale	Kg	€ 0,8800
223	Patate novelle	Kg	€ 0,9600
224	Piselli fini	Kg	€ 0,9700
225	Spinaci cubetti	Kg	€ 0,8200
226	Spinaci foglia cubetti	Kg	€ 0,8700
227	Zucchine a disco	Kg	€ 0,8400
228	Fagiolini finissimi - BIO	Kg	€ 1,0200
<b>LATTICINI</b>			
229	Asiago Pressato DOP porzionato	Kg	€ 6,6000
230	Asiago Pressato DOP 1/4	Kg	€ 4,5400
231	Burro	Kg	€ 3,2600
232	Caciotta latte vaccino	Kg	€ 4,6400
233	Emmental Bavarese porzionato	Kg	€ 5,3100
234	Emmental Bavarese Trancio	Kg	€ 3,8700
235	Formaggio spalmabile	Kg	€ 4,1800
236	Formaggini spalmabili	Kg	€ 3,6000
237	Formaggio stagionato	Kg	€ 4,6500
238	Gorgonzola DOP Dolce 1/8	Kg	€ 4,1800
239	Grana Padano DOP 15 mesi porzionato	Kg	€ 11,2200
240	Grana Padano DOP 1/32	Kg	€ 8,4700
241	Grana Padano DOP 1/8	Kg	€ 8,0500
242	Grana Padano Gratt. DOP porzionato	Kg	€ 13,0700
243	Grana Padano Gratt. DOP in busta	Kg	€ 7,9000
244	Italico porzionato	Kg	€ 5,5000
245	Latte fresco A.Q. Intero	L	€ 1,1100
246	Latte fresco Intero	L	€ 1,0700
247	Latte fresco A.Q. Intero	L	€ 1,0700
248	Latte fresco P.S.	L	€ 1,1500
249	Latte Granulare	Kg	€ 2,0700
250	Latte Intero Uht	L	€ 0,5000
251	Latte P.S. Uht	L	€ 0,4400
252	Latte P.S. Uht	L	€ 0,6200
253	Montasio DOP	Kg	€ 5,7300
254	Mozzarella	Kg	€ 3,5600

255	Mozzarella Bocconcini 10G	Kg	€ 4,4400
256	Mozzarella Cubetti	Kg	€ 4,1000
257	Mozzarella Filone	Kg	€ 3,1300
258	Parmigiano Reggiano 24 Mesi DOP 1/32	Kg	€ 10,9500
259	Parmigiano Reggiano 24 Mesi DOP 1/8	Kg	€ 10,6200
260	Parmigiano Reggiano Grattugiato DOP porzionato	Kg	€ 15,2200
261	Parmigiano Reggiano Gratt. DOP in busta	Kg	€ 9,7800
262	Parmigiano Reggiano DOP porzionato	Kg	€ 17,1600
263	Parmigiano Reggiano DOP porzionato	Kg	€ 17,9700
264	Ricotta vaccina	Kg	€ 2,0700
265	Ricotta vaccina monoporzione	Kg	€ 2,3900
266	Robiola Spalmabile monoporzione	Kg	€ 5,1700
267	Scamorza affumicata da taglio	Kg	€ 5,2000
268	Squacquerone di Romagna, squaquaron (RA - FC - RN - BO)	Kg	€ 4,4300
269	Stracchino	Kg	€ 4,7500
270	Stracchino	Kg	€ 3,4500
271	Taleggio DOP monoporzione	Kg	€ 5,7000
272	Taleggio DOP	Kg	€ 4,7500
273	Yogurt gusti vari	Kg	€ 1,2000
274	Latte fresco Intero – BIO	L	€ 1,2600
275	Parmigiano Reggiano 24 Mesi DOP - BIO	Kg	€ 14,4300
276	Ricotta Vaccina - BIO	Kg	€ 4,1300
277	Yogurt gusti vari - BIO	Kg	€ 2,2200
278	Mozzarella - BIO	Kg	€ 6,6800
279	Stracchino – BIO	Kg	€ 5,9600
<b>SALUMI</b>			
280	Bresaola della Valtellina Igp affettata porzionata	Kg	€ 23,3200
281	Bresaola sottofesa intera	Kg	€ 11,8400
282	Cappello del Prete (cappel da pret - PC) (voce rif. 123.100)	Kg	€ 3,4300
283	Coppa stagionata in rete	Kg	€ 5,7700
284	Coppa piacentina DOP	Kg	€ 8,3000
285	Cotechino Modena Igp	Kg	€ 2,6000
286	Culatello DOP (culatel - PC)	Kg	€ 12,2000
287	Mortadella	Kg	€ 2,0100
288	Mortadella Bologna IGP affettata porzionata	Kg	€ 6,6100
289	Pancetta Piacentina DOP affettata	Kg	€ 13,4800
290	Porchetta (purcheta - RN)	Kg	€ 3,7400
291	Prosciutto cotto affettato porzionato senza lattosio, proteine del latte, polifosfati glutine	Kg	€ 8,4700
292	Prosciutto cotto intero senza lattosio, proteine del latte, polifosfati glutine	Kg	€ 3,0300
293	Prosciutto crudo affettato porzionato	Kg	€ 12,7300
294	Prosciutto crudo nazionale disossato stag. 14/16 mesi	Kg	€ 7,9700
295	Prosciutto Parma DOP affettato porzionato	Kg	€ 22,9100
296	Prosciutto Parma con osso DOP stag. almeno 18 mesi	Kg	€ 10,0000
297	Prosciutto Parma DOP disossato stag. almeno 18 mesi	Kg	€ 11,9100
298	Salame affettato porzionato	Kg	€ 8,1600
299	Salame stagionato	Kg	€ 3,5700
300	Speck affettato porzionato	Kg	€ 10,9400
301	Speck dell'Alto Adige IGP	Kg	€ 6,1200
302	Wurstel di suino	Kg	€ 1,9700
303	Zampone Modena Igp	Kg	€ 3,3100

304	Prosciutto cotto intero - BIO	Kg	€ 9,7000
305	Prosciutto Parma DOP disossato Pressato stag. 18 m. - BIO	Kg	€ 23,5600
<b>PRODOTTI DIETETICI</b>			
322	Biscotti aproteici	Kg	€ 16,1600
306	Biscotti per infanzia	Kg	€ 4,8500
307	Biscotti senza glutine	Kg	€ 12,8200
321	Fette biscottate aproteiche	Kg	€ 13,5400
316	Fette biscottate senza glutine	Kg	€ 11,2800
317	Grissini senza glutine	Kg	€ 13,0200
308	Omogenizzati formaggino	Kg	€ 8,4800
309	Omogenizzati frutta gusti vari	Kg	€ 4,1900
310	Omogenizzati manzo	Kg	€ 7,4700
314	Omogenizzati pesce	Kg	€ 8,5200
311	Omogenizzati pollo	Kg	€ 7,4700
312	Omogenizzati tacchino	Kg	€ 7,4700
313	Omogenizzati vitello	Kg	€ 7,4700
320	Pane aproteico	Kg	€ 13,7800
315	Pane senza glutine	Kg	€ 6,5200
319	Pasta aproteica	Kg	€ 7,3000
318	Pasta senza glutine formati vari	Kg	€ 3,4800
323	Prima pastina per infanzia	Kg	€ 2,8600
<b>BEVANDE</b>			
324	Acqua frizzante 50 cl bottiglia in PET	L	€ 0,2600
325	Acqua frizzante 1,5 l bottiglia in PET	L	€ 0,2000
326	Acqua naturale 1,5 l bottiglia in PET	L	€ 0,1900
327	Acqua naturale 50 cl. bottiglia in PET	L	€ 0,2800
328	Acqua naturale 1 l bottiglia in PET	L	€ 0,2800
329	Vino da tavola 1 l brik o bottiglia	L	€ 0,7400
330	Vino da tavola brik	L	€ 1,1100
<b>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (specificare il peso di 1 cassa/padella nella colonna celeste)</b>			
331	Aglione secco in mazzi	Kg	€ 3,8000
332	Albicocche 40/45	Kg	€ 1,6000
333	Arance Moro 70/80	Kg	€ 1,0000
334	Arance Navel 70/80	Kg	€ 1,1000
335	Arance Ovali 62/70	Kg	€ 1,0000
336	Arance Tarocco 77/88	Kg	€ 1,0000
337	Arance Tarocco Calibro 8	Kg	€ 1,0000
338	Arance Valencia 64/73	Kg	€ 1,0000
339	Asparagi Verdi	Kg	€ 3,2000
340	Banane	Kg	€ 1,2000
341	Basilico in mazzi da 30 g ca.	1 mazzo	€ 1,0000
342	Bietole da costa	Kg	€ 0,8000
343	Cachi 73/80	Kg	€ 1,1000
344	Cardi	Kg	€ 2,2000
345	Carote	Kg	€ 0,7500
346	Cavolfiori	Kg	€ 1,2500
347	Cavoli Cappuccio Bianchi	Kg	€ 0,9000
348	Cavoli Verza	Kg	€ 0,9000
349	Cetrioli	Kg	€ 1,0000
350	Cicoria Catalogna	Kg	€ 0,9000
351	Ciliegie	Kg	€ 3,2000
352	Cipolle Bianche tonde 60/80	Kg	€ 0,8000
353	Cipolle Dorate tonde 60/80	Kg	€ 0,6000
354	Clementine 54/64 senza semi	Kg	€ 1,2000

355	Cocomeri	Kg	€ 0,6000
356	Finocchi	Kg	€ 1,1000
357	Fragole a peso	Kg	€ 3,2000
358	Indivia Scarola imbiancata aperta	Kg	€ 1,7000
359	Kiwi 80/85	Kg	€ 1,2000
360	Lattuga Cappuccio	Kg	€ 1,2000
361	Lattuga Iceberg	Kg	€ 1,2000
362	Lattuga Romana	Kg	€ 1,2000
363	Lattuga gentile	Kg	€ 1,2000
364	Limoni 53/62	Kg	€ 1,2500
365	Limoni primofiore	Kg	€ 1,3500
366	Mandarini 50/60	Kg	€ 1,2000
367	Melanzane ovali	Kg	€ 1,1000
368	Melanzane tonde	Kg	€ 1,1000
369	Mele Golden 75/80	Kg	€ 1,0500
370	Mele Imperatore 70/80	Kg	€ 1,0000
371	Mele Morgenduft 70/80	Kg	€ 1,0000
372	Mele Morgenduft 80/85	Kg	€ 1,0000
373	Mele Royal gala 70/80	Kg	€ 1,1500
374	Mele Stark 75/80	Kg	€ 1,1500
375	Meloni retati medio-grossi	Kg	€ 1,1200
376	Miyakawa 63/74	Kg	€ 1,1000
377	Patate 55/65 in cassa	Kg	€ 0,6500
378	Patate Novelle 55/65 in cassa	Kg	€ 0,8000
379	Peperoni Gialli	Kg	€ 1,4500
380	Peperoni Rossi	Kg	€ 1,4500
381	Pere Abate 65/70	Kg	€ 1,4000
382	Pere Abate 70/75	Kg	€ 1,6500
383	Pere dell'Emilia Romagna Igp Abate 70/75	Kg	€ 1,9000
384	Pere dell'Emilia Romagna Igp Conference 65/70	Kg	€ 1,8000
385	Pere dell'Emilia Romagna Igp Conference 70/75	Kg	€ 1,9000
386	Pere dell'Emilia Romagna Igp Decana 70/75	Kg	€ 2,1000
387	Pere Kaiser 65/70	Kg	€ 1,3500
388	Pere Packam'S 65/75	Kg	€ 1,4500
389	Pere dell'Emilia Romagna Igp Williams 65/70	Kg	€ 1,8000
390	Pere dell'Emilia Romagna Igp Williams 70/75	Kg	€ 1,9000
391	Pesche Nettare di Romagna Igp 67/73	Kg	€ 1,4500
392	Pesche Nettare di Romagna Igp 70/80	Kg	€ 1,7500
393	Pesche Pasta bianca 70/80	Kg	€ 1,4000
394	Pesche di Romagna Igp Pasta Bianca 67/73	Kg	€ 1,7500
395	Pesche Pasta Gialla 70/80	Kg	€ 1,4000
396	Pesche di Romagna Igp Pasta Gialla 67/73	Kg	€ 1,7500
397	Pomodori a Grappolo	Kg	€ 1,3000
398	Pomodori Ciliegino	Kg	€ 2,5000
399	Pomodori Insalatato	Kg	€ 1,3000
400	Pomodori Tondi Lisci	Kg	€ 1,3500
401	Pomodori Verdi	Kg	€ 1,3500
402	Prezzemolo (a Peso)	Kg	€ 1,8000
403	Radicchio Rosso tondo	Kg	€ 1,5000
404	Radicchio Rosso	Kg	€ 1,5000
405	Rosmarino (a Peso)	Kg	€ 4,2000
406	Rucola a Mazzi	Kg	€ 1,0000
407	Sedano Bianco	Kg	€ 1,6000
408	Sedano Verde	Kg	€ 1,0000
409	Susine	Kg	€ 1,3000

410	Uva Bianca	Kg	€ 1,7500
411	Uva nera	Kg	€ 1,7500
412	Zucchine chiare medie	Kg	€ 1,5000
413	Aglione secco - BIO	Kg	€ 5,2000
414	Albicocche - BIO	Kg	€ 1,9000
415	Arance Tarocco - BIO	Kg	€ 1,2000
416	Arance Valencia ovale - BIO	Kg	€ 1,2000
417	Asparagi - BIO	Kg	€ 6,5000
418	Banane - BIO	Kg	€ 1,7500
419	Bietole da costa - BIO	Kg	€ 1,3500
420	Carote - BIO	Kg	€ 1,1000
421	Cavolfiori - BIO	Kg	€ 1,6500
422	Cavoli Broccoli - BIO	Kg	€ 1,3500
423	Cetrioli - BIO	Kg	€ 1,5000
424	Cipolle Dorate - BIO	Kg	€ 1,1000
425	Clementine - BIO	Kg	€ 1,3500
426	Finocchi - BIO	Kg	€ 1,5000
427	Fragole - BIO	Kg	€ 6,2000
428	Lattuga Gentile - BIO	Kg	€ 2,0000
429	Limoni - BIO	Kg	€ 1,5000
430	Mandarini - BIO	Kg	€ 1,3500
431	Melanzane Ovali - BIO	Kg	€ 1,7500
432	Mele Golden - BIO	Kg	€ 1,6000
433	Mele Stark - BIO	Kg	€ 1,6000
434	Meloni retati - BIO	Kg	€ 1,5000
435	Patate - BIO	Kg	€ 1,0000
436	Peperoni Gialli - BIO	Kg	€ 2,2000
437	Peperoni Rossi - BIO	Kg	€ 2,2000
438	Pere Abate - BIO	Kg	€ 1,8000
439	Pere Conference Kaiser - BIO	Kg	€ 1,9000
440	Pere D'Anjou - BIO	Kg	€ 2,1000
441	Pere Williams - BIO	Kg	€ 1,9000
442	Pesche polpa gialla - BIO	Kg	€ 1,5000
443	Pomodori a grappolo - BIO	Kg	€ 1,8000
444	Pomodori Insalatari - BIO	Kg	€ 1,8000
445	Radicchio Rosso (tipo chioggia) - BIO	Kg	€ 1,7000
446	Sedano Verde - BIO	Kg	€ 1,7000
447	Susine - BIO	Kg	€ 1,5000
448	Uva Bianca - BIO	Kg	€ 2,1000
449	Zucchine medie scure - BIO	Kg	€ 2,2000

4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

### **Articolo 13 Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG derivato indicato dal singolo Soggetto contraente e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.
3. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
4. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte dell'Amministrazione contraente.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. CC0075024583, intestato al Fornitore, presso CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN :IT49C0628524262CC0075024583.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti.

### **Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 14 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.



8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

### **Articolo 15 Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 16 Penali**

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali previste dal Capitolato Tecnico.
2. Le penali minime che Intercent-ER si riserva di applicare sono indicate sul Capitolato Tecnico.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
7. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della

Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 17 Cauzione definitiva**

1. Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari al 7.60% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 18 Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 19 Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 ess. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio **Ordinativo di Fornitura** nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) mancata rispondenza dei prodotti forniti a quelli offerti;
  - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - g) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
  - m) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. L'**Agenzia**, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, **la Convenzione** nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
  - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - m) caso di esito negativo delle verifiche di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

## **Articolo 20    Recesso**

- 1. Le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
6. L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

#### **Articolo 21 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni

Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 23 Subappalto**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 25 Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sugli articoli/prodotti offerti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 26 Responsabile della Fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. FRANCESCO CANINI il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 0541/746745, numero di FAX 0541/746786, indirizzo e-mail: fcanini@marr.it

#### **Articolo 27 Evoluzione tecnica, fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità**

1. Alla luce di quanto disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18 del Capitolato Tecnico, le parti si impegnano ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

#### **Articolo 28 Conciliazione presso la CCIAA**

2. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

**Articolo 29 Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

**Articolo 30 Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
  - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
  - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
  - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

**Articolo 31 Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

**Articolo 32 Verifiche sull'esecuzione contratto**

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

**Articolo 33 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

**Articolo 34 Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA INTERCENT-ER  
Dott.ssa Alessandra Boni

IL FORNITORE  
Primo Alberto Casadei